



*Il Presidente*

Cod. H24D  
Cod. LF/ne

Protocollo Generale (Uscita)  
cnapperm - aoo\_generale  
Prot.: 0000975  
Data: 08/10/2012

**Al Ministero della Giustizia**

alla c.a. Paola SEVERINO  
Ministro della Giustizia

alla c.a. Salvatore VITELLO  
Vice Capo di Gabinetto

al Dipartimento degli Affari di Giustizia  
D.G. della Giustizia Civile  
Ufficio III – Reparto Libere professioni

**Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri**

alla c.a. Filippo PATRONI GRIFFI  
Ministro per la P.A. e per la semplificazione

**LORO SEDI**

**OGGETTO: Quesiti interpretativi relativi all'art. 17 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni nella L. 7 agosto 2012 n. 135.**

Si pongono alle istituzioni in indirizzo i quesiti che seguono.

Il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni nella L. 7 agosto 2012 n. 135 (c.d. spending review) prevede all'articolo 17 il riordino delle province.

In particolare con l'art. 17 comma 6 si trasferiscono ai comuni le funzioni amministrative rientranti nelle materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato; con i commi 7 e 8 del medesimo art. 17 si prevede l'individuazione delle funzioni amministrative ex-provinciali, trasferite ai comuni, e la conseguente e puntuale individuazione dei beni e delle risorse connesse all'esercizio delle funzioni ed al loro conseguente trasferimento dalla provincia ai comuni interessati.





Con riferimento alla professione di architetto, pianificatore, paesaggista e conservatore, la normativa vigente relativa prevede, all'art. 2 della L. 24 giugno 1923 n. 1395, l'istituzione degli ordini degli architetti iscritti all'albo di ogni provincia.

L'art.1 del R.D. 23 ottobre 1925, n. 2537 prevede poi che "In ogni provincia è costituito l'ordine degli architetti, aventi sede nel comune capoluogo".

I problemi interpretativi sono i seguenti:

- 1) il DL 95/2012, convertito nella L. 135/2012 non prevede, con il riordino delle Province, un conseguente riordino anche degli Ordini territoriali;
- 2) la finalità del riordino delle province è legata a motivi di spesa pubblica, e gli Ordini territoriali non sono soggetti a finanziamenti pubblici e non hanno riflessi a carico del bilancio dello Stato, così come previsto dal DPR 137/2012, di riforma degli ordinamenti professionali, da cui ne consegue anche il mancato inserimento nell'elenco ISTAT relativo al conto economico consolidato;
- 3) le sedi degli Ordini territoriali, all'evidenza, sono presso il Comune, con cui coincide anche la sede della Provincia, e ciò in base alla suddivisione territoriale di cui all'art. 118 Cost, che individua le funzioni amministrative, in primis, presso i Comuni.

Sembrerebbe che per la professione di architetto, pianificatore, paesaggista e conservatore la provincia debba ritenersi solo come ambito spaziale, e cioè come circoscrizione territoriale utilizzata per esigenze organizzative e di perimetrazione, e che, in assenza di indicazioni espresse, non si applichi l'art. 17 del D.L. 95/2012 agli ordini territoriali.

Del resto appare logico che l'organizzazione territoriale degli Ordini discenda da logiche di vicinanza agli domicilio degli iscritti che pagano la quota piuttosto che da assetti istituzionali che riguardano tutti i cittadini, lasciando che gli accorpamenti possano avvenire in autoregolamentazione, a fronte di esigenze di razionalizzazione delle risorse, sempre allo scopo di fornire un servizio migliore agli architetti.

Tenendo conto del notevole impatto di riorganizzazione che comporterebbe l'adeguamento alle norme sulle province, chiediamo un riscontro sulla interpretazione delle sovraindicate disposizioni, necessaria per il funzionamento del vigilato Consiglio Nazionale e dei connessi Consigli dell'Ordine.

Cordiali saluti.

arch. Leopoldo Freyrie

